

VERSATO CONTRIBUTUTO  
UFFICIO REGISTRO IN BOLLO

S 15452/23  
RG 16980/23  
REP 5635/23

REPUBBLICA ITALIANA  
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO  
LA GIUDICE DI PACE DI ROMA  
Avv. Silvia Marini, della III Sezione Civile,  
ha pronunciato la seguente  
SENTENZA

nella causa civile iscritta al n. 16980 del Ruolo Generale degli Affari Contenziosi nell'anno 2023 introdotta mediante atto di citazione vertente

Tra: **GERARDO**, con il patrocinio dell'Avv. Davide Martino (attore)

Contro: **IBL Istituto Bancario del Lavoro SPA**, in persona del legale rapp.te pro tempore, con il patrocinio degli Avv.ti **[REDACTED]** (convenuta)

OGGETTO: RIMBORSO SOMME

Conclusioni: come in atti.

La presente sentenza viene estesa senza la puntuale esposizione dello svolgimento del processo, atteso che, a norma dell'art. 132 c.p.c., comma 2, n°4 come novellato a seguito dell'art. 45, comma 17, L. 69/2009, la sentenza deve contenere unicamente "la concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione".

Pertanto essa viene redatta indicando succintamente le ragioni di fatto e di diritto della decisione, ben precisando che, trattandosi di disposizione normativa dettata con evidente finalità di accelerazione ai fini della produzione della sentenza, deve ritenersi consentito al giudice di pronunciare quest'ultima, considerando integralmente richiamati dalla presente pronuncia sia l'atto introduttivo, sia la comparsa di costituzione della convenuta, sia gli altri scritti difensivi delle parti ed i verbali delle udienze in cui la causa è stata trattata, istruita e discussa.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con atto di citazione ritualmente notificato parte attrice, premettendo che quest'ultima in data 27.08.14 concludeva un contratto di mutuo n. C627172 contro cessione pro solvendo di quote della retribuzione/pensione.

Il finanziamento era per euro 30.960,00 da restituire in n. 120 quote dello stipendio uguali e mensili di euro 258,00 cadauna, pagando anticipatamente euro 1.083,60 a titolo di commissioni di attivazione, euro 1.965,96 a titolo di commissioni di Intermediazione; euro 8.136,19 per interessi anticipatamente trattenuti, euro 350,00 per spese istruttoria.

Che in data 30.09.19, in corrispondenza della rata di rimborso n. 58, quando residuavano n. 62 rate, il contratto veniva estinto anticipatamente con il versamento del saldo dovuto, secondo il conteggio estintivo redatto dalla stessa Banca.

Pertanto parte attrice conveniva in giudizio la convenuta richiedendo, al netto della somma di euro 111,48 già rimborsata, la retrocessione dei costi non maturati per la complessiva somma di euro 1.752,22, giacché estingueva anticipatamente il finanziamento maturando così un diritto alla restituzione in virtù di 63 rate residue specificate nei seguenti termini: euro 1.015,75 (1.965,96/120x62) a titolo di commissioni di intermediazione; euro 555,64 (1.291,20/120x63-111,84) per commissioni di attivazione; euro 180,83 (350,00/120x62) per commissioni di istruttoria.

Chiedendo quindi la retrocessione dei costi non maturati per la somma di euro 1.752,22, al netto del rimborso ricevuto di euro 111,84.

Pertanto, alla luce dei suddetti principi, si ritiene che il quadro normativo, per come rappresentato e interpretato dalla CGUE, non può ritenersi superato dalla recente norma di cui all'articolo 11 octies comma 1 decreto-legge 25 maggio 2021 n. 73 convertito in legge 23 luglio 2021 numero 106 che ha sostituito integralmente l'articolo n. 125 sexies TUB, dovendo escludere che una norma interna possa superare i principi espressi dalla Corte di Giustizia Europea (Trib. Roma n. 12470/2020; Trib.le Bologna n. 26/21; Trib.le Pavia n. 2459/2020; Trib.le Nocera Inferiore n. 750/2020).

Conseguentemente a parte attrice va riconosciuto il diritto alla restituzione della somma di euro 4.456,73 come specificatamente richiesta, oltre gli interessi.

Le spese di lite seguono la soccombenza.

P.Q.M.

La giudice di pace, definitivamente pronunciando, così provvede:

accoglie la domanda attorea;

condanna IBL Spa al pagamento nei confronti dell'istante la somma di euro 1.752,22, oltre interessi.

condanna la convenuta al pagamento delle spese di giudizio che si liquidano in euro 1.256,00 più euro 125,00 per spese, onere ed accessori come per legge, da distrarsi in favore del procuratore antistatario ex art. 93 c.p.c..

Roma, 10.07.2023

La Giudice di Pace  
Avv. Silvia Marini

DEPOSITATO IN CANCELLERIA  
Roma, il 26 LUG 2023  
Assistente Giudiziario  
Dot. ssa Mariisa Cianflone